



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GIAMPAOLINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CARLO FELICE GIAMPAOLINO

Seduta del 16/05/2019

FATTO

La società cliente rappresenta di aver concluso, in data 13 febbraio 2013, con il resistente, una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento di canoni di locazione, avente quale beneficiario una società terza. In forza di tale contratto la società cliente ha corrisposto al garante Euro 7.800 quale compenso per la prestazione della garanzia. Successivamente, il ricorrente è venuto a conoscenza della mancanza della necessaria abilitazione al rilascio di garanzie al pubblico del resistente. Pertanto, il ricorrente afferma che il contratto deve dichiararsi nullo.

Per tali motivi il ricorrente chiede (i) che sia accertata la nullità del contratto di fideiussione; (ii) che il resistente sia condannato alla restituzione di tutti gli importi corrisposti dalla società cliente, maggiorati dagli interessi dalla data del pagamento al saldo, i quali sono quantificati alla data della preposizione del ricorso in Euro 329,56; (iii) che il resistente sia condannato al pagamento di Euro 500,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla necessità di rivolgersi ad altro Ente per il rilascio di una nuova e valida garanzia; (iv) che il resistente sia condannato al rimborso delle spese di intervento e assistenza nel presente ricorso, calcolate in Euro 700,00.

L'istituto resistente non ha presentato controdeduzioni.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

In via preliminare, si rileva che l'intermediario risulta essere stato segnalato dalla Banca d'Italia, con provvedimento del 16 luglio 2018, per aver rilasciato determinate garanzie in assenza di abilitazione. Tra le garanzie per l'emissione delle quali l'intermediario non era abilitato, in quanto soggetto iscritto all'elenco dei confidi di cui all'art. 112, comma 1, T.U.B., risultano le fideiussioni a garanzia di locazione di immobili.

Sul punto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento, il quale ha ritenuto che per istituti iscritti all'elenco di cui all'art. 112, comma 1, T.U.B., sia vietato emettere fideiussioni in quanto essi sono privi della necessaria abilitazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ., i contratti di fideiussione eventualmente stipulati da tali istituti in violazione della suddetta norma imperativa del T.U.B. sono affetti da nullità (Collegio di Coordinamento, decisione 21 luglio 2016, n. 6683).

Pertanto, il contratto di fideiussione stipulato dalle parti nel caso di specie deve dichiararsi nullo e, per l'effetto, il resistente è obbligato ex art. 2033 cod. civ. a restituire la somma di Euro 7.800, quale somma corrisposta dal cliente per l'emissione della garanzia, come provato da documenti versati in atti, oltre agli interessi dalla data del pagamento effettuato dal cliente, ovverosia dal 13 febbraio 2013, fino alla data del saldo da parte dell'intermediario.

Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno che sarebbe derivato dalla necessità di rivolgersi ad altro ente per il rilascio di nuova e valida garanzia, si rileva che il ricorrente non ha prodotto alcuna prova del danno lamentato. Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., tale danno non può essere liquidato e la relativa domanda non può essere accolta.

Allo stesso modo, la domanda di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel presente ricorso non può essere accolta in quanto il ricorrente non ha prodotto alcuna prova relativa alla spesa sostenuta di cui richiede il rimborso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 7.800,00 oltre interesse legali dal 13/02/2013. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA